



GILDA DEGLI INSEGNANTI DI VENEZIA FEDERAZIONE GILDA-UNAMS



PRIMI COLLEGI DEI DOCENTI

Bisogna prestare molta attenzione

**E' necessario difendere sempre le prerogative del collegio dei docenti
contro indebite ingerenze della dirigenza scolastica che alcuni suggeriscono**

L'assunzione dei nuovi dirigenti scolastici è un fatto positivo che supera in tanti casi il problema delle "reggenze" che ha caratterizzato il malfunzionamento di molte scuole negli ultimi anni. Ribadiamo: per noi la figura del dirigente è fondamentale per garantire una buona governance della scuola laddove riesce a creare un clima positivo di collaborazione tra tutte le componenti dell'istituzione scolastica e, in primis, con la componente docente nel rispetto della Costituzione (a partire dall'art. 33 sulla libertà di insegnamento), delle leggi e del vigente CCNL.

Purtroppo alcune associazioni legate alla dirigenza continuano ad interpretare il ruolo e la funzione del dirigente come figura di natura autocratica para-manageriale che dovrebbe considerare i suoi sottoposti, compresi i docenti, come impiegati esecutivi di scelte organizzative e didattiche decise unilateralmente. Il presupposto che giustifica tale atteggiamento è una scorretta interpretazione delle prerogative dei dirigenti dello Stato che discendono dal D.Lgs 165/01 e dal D.Lgs 150/09 (Decreto Brunetta).

Riportiamo il comma 2 dell'art.25 del D.Lgs. 165/01 che viene spesso sbandierato dai alcuni dirigenti per imporre le loro decisioni organizzative scavalcando i poteri del Collegio dei Docenti:

*«2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. **Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici**, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.»*

Come si può notare il potere dei DS deve essere posto in essere nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Per essi fa ancora testo Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (fino alla sua riforma prevista da una delle deleghe della legge 107/2015). Il Collegio dei Docenti è l'organo fondamentale di governo dell'attività didattica della scuola ed è organo collegiale. Ciò significa che il Dirigente scolastico è considerato sempre al suo interno un *primus inter pares* e **non ha il potere di imporre alcuna delibera o decisione.**



GILDA DEGLI INSEGNANTI DI VENEZIA FEDERAZIONE GILDA-UNAMS



LA LEGGE 107/2015 HA AUMENTATO I POTERI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

MA NON BISOGNA DIMENTICARE CHE QUEI POTERI NON SONO ASSOLUTI.

ECCO LE EFFETTIVE FACOLTÀ DEL DIRIGENTE

- **Rimane a capo della struttura** dell'Istituzione scolastica (compiti di direzione, organizzazione e coordinamento), rimane presidente del Collegio dei Docenti, è membro di diritto del Consiglio di Istituto e della giunta esecutiva.
- **È responsabile della gestione delle risorse finanziarie** e strumentali, dei risultati del servizio e della valorizzazione delle risorse umane.
- **Definisce con atto unilaterale le linee di indirizzo che devono essere alla base del PTOF** (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) che viene elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto.
- **Assegna i docenti ai posti dell'organico dell'autonomia** (assegnazione dei docenti alle classi, ai posti e alle varie funzioni), naturalmente **sulla base di criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'istituto**. Ricordiamo ancora che nell'organico dell'autonomia è scomparsa la distinzione tra organico di diritto e organico di potenziamento.
- **Individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro)**
- **Può individuare fino al 10% dei docenti dell'organico dell'autonomia per "attività di supporto organizzativo"**; rimane il problema della retribuzione visto che il CCNL prevede il pagamento con il FIS di un massimo di due collaboratori e non è giusto che gli altri "collaboratori" siano pagato con i soldi di tutti i lavoratori (il FIS). Si ricordi che la loro retribuzione è decisa solo con contrattazione RSU e non con vaghe promesse del dirigente.
- **Può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per le supplenze fino a 10 giorni con il personale dell'organico dell'autonomia** anche utilizzandolo in gradi di istruzione inferiore
- **Può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati**, purché in possesso di titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina.
- **Decide in merito al periodo di prova dei docenti neoassunti "sentito" il comitato di valutazione in forma ristretta (solo componente docenti).**
- **Provvede all'erogazione del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente (bonus)** in applicazione dei criteri stabiliti dalla legge e dal comitato di valutazione allargato alle componenti esterne.



GILDA DEGLI INSEGNANTI DI VENEZIA FEDERAZIONE GILDA-UNAMS



PRIMI COLLEGI: LE COSE DA RICORDARE

I tentativi da parte di alcune associazioni della dirigenza di ridurre il Collegio dei Docenti a semplice organo di ratifica delle decisioni dell'amministrazione sono stati sconfitti dalla mobilitazione dei docenti contro la "buona scuola" e dagli interventi in sede di approvazione del CCNL 2016-18. Per questo è importante difendere il ruolo del Collegio dei Docenti e verificare che non passino delibere e atti che siano lesivi della professione docente. Essere presenti, attivi e consapevoli di quello che si sta discutendo e votando, è quindi fondamentale. **Disinteressarsi di ciò che avviene in Collegio o votare passivamente seguendo le indicazioni del Dirigente è un fatto molto negativo che si ripercuote su tutti.** Ricordiamo che le delibere, se votate senza alcuna contestazione o eccezione, sono spesso vincolanti per tutti i docenti e possono aggravare inutilmente le condizioni di lavoro dei docenti.

Il Collegio è il solo luogo in cui si può deliberare sulla didattica (dipartimenti e commissioni possono fare solo un lavoro propedeutico, non possono deliberare).

Il Collegio dei Docenti deve deliberare su:

1. il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) e le sue integrazioni e modifiche annuali;
2. il Piano annuale delle attività;
3. l'adozione dei libri di testo;
4. i membri della componente docente del comitato di valutazione;
5. i docenti incaricati delle funzioni strumentali.

ALCUNI CONSIGLI

A. Bisogna operare con la massima cautela nel deliberare progetti, attività, commissioni o quant'altro senza previa ed esplicita identificazione dei docenti che intendono impegnarsi per quanto previsto e senza che siano chiarite le risorse disponibili per il pagamento del salario accessorio in sede di Fondo dell'Istituzione Scolastica o con altri fondi dedicati (si veda ad esempio il fondo specifico per l'ex alternanza scuola-lavoro (PCTO) o i fondi per progetti PON). Non è dignitoso, né legittimo lavorare senza alcun riconoscimento economico! Il progetto che appare nel PTOF diviene infatti un impegno della scuola ed un impegno preso senza ponderazione è dannoso per tutti. (Può essere opportuna, per ogni attività, la dizione: "previa disponibilità dei docenti").

Molta attenzione deve essere posta, soprattutto adesso, a non trasformare il PTOF in una sorta di strumento che pone limiti alla libertà d'insegnamento, condizione inalienabile per l'esercizio della nostra professione e per la salvaguardia della natura pubblica della scuola. Esso esplicitare che la



GILDA DEGLI INSEGNANTI DI VENEZIA FEDERAZIONE GILDA-UNAMS



condivisione delle scelte operate dai docenti non implica necessariamente la condivisione del metodo d'insegnamento e del libro di testo o dei materiali didattici utilizzati. Il metodo rappresenta la libertà di insegnamento, sancita dall'art. 33 della Costituzione, ed è anche condizione indispensabile per poter insegnare in modo efficace. Tutto ciò è riportato anche nel Regolamento dell'Autonomia (DPR 275/99) e non sconfessato dalla legge 107/2015 dove si precisa che il PTOF "... *comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità*" (art. 3, comma 2).

Il coordinamento di classe, di progetto, ecc. e i docenti incaricati dovrebbero essere votati dall'organo di riferimento e non con un atto unilaterale della Dirigenza come avviene nella quasi totalità dei casi (ad es. il coordinatore di classe dovrebbe essere eletto in seno alla componente dei docenti del Consiglio di Classe). In ogni caso, è necessario verificare che siano stati previsti, in sede di contratto di Istituto, i necessari riconoscimenti economici. Si possono sempre rifiutare, anche se riconosciute nel FIS con specifica contrattazione RSU, SEMPRE le mansioni di natura impiegatizia (rilevazione delle assenze, ecc.) o che hanno a che vedere con le norme sulla sicurezza e con responsabilità dirette che non possono essere attribuite al solo coordinatore di classe. Stesso ragionamento è ancor più valido per i Coordinatori di materia o di dipartimento. Serve anche qui la delibera del Collegio dei Docenti che ne identifica ruolo e le modalità di designazione. TUTTI questi ruoli non sono riconosciuti dal CCNL e quindi **non sono obbligatori** (COMPRESO IL COORDINATORE DI CLASSE): è possibile dare le proprie **dimissioni** anche durante l'anno con una semplice comunicazione scritta al DS.

- B. Essendo tali figure funzionali al miglioramento dell'Offerta formativa e alla migliore organizzazione gestionale nulla osta che siano riconosciute nell'ambito del bonus dedicato alla valorizzazione del merito dei docenti. In questo senso è fondamentale che il Comitato di valutazione che deve definire i criteri per l'attribuzione dei fondi per il merito inserisca tali funzioni nella premialità. Ciò consente di liberare risorse del FIS per altri compiti essenziali per il buon funzionamento della scuola.
- C. Negli ultimi anni troppi docenti lavorano gratis facendosi carico del lavoro in capo ai Dirigenti. È bene sottolineare tale situazione rivendicando il giusto riconoscimento economico e rifiutando ruoli o funzioni che non ci spettano in quanto accessori e quindi volontari
- D. Il segretario verbalizzatore è scelto dal presidente dell'organo collegiale e per legge questa non è considerata attività volontaria, ma connaturata al funzionamento dell'organo. Riteniamo in ogni caso che la sua funzione, se continuativa a livello soggettivo, debba essere riconosciuta in una qualche misura in sede di contrattazione RSU nel FIS.



GILDA DEGLI INSEGNANTI DI VENEZIA FEDERAZIONE GILDA-UNAMS



IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

Il Piano annuale delle attività è il documento che **deve essere approvato dal Collegio dei Docenti** su proposta del Dirigente, sul quale è necessario porre la massima attenzione. Esso stabilisce gli impegni che i docenti devono rispettare nel corso dell'anno scolastico, sempre nel limite imposto dal Contratto di Lavoro.

Il Dirigente deve predisporlo, ma deve essere deliberato dal Collegio dei Docenti. In questo ambito il voto del Dirigente vale quello di qualsiasi docente. Il Collegio dei Docenti può quindi modificare anche radicalmente l'originaria proposta del Dirigente.

ATTENZIONE: alcuni dirigenti interpretano scorrettamente le norme vigenti rivendicando a se stessi il potere di delibera del piano delle attività e limitandosi a informarne il Collegio dei Docenti. Si tratta di un comportamento che la Gilda ritiene illegittimo e che può essere contestato. **Essenziale è mettere a verbale da parte anche di alcuni docenti il fatto che il dirigente si arroga un potere che non ha per legge.**

IL PIANO DELLE ATTIVITÀ: ALCUNI CONSIGLI

- **Evitare di approvare riunioni inutili o riunioni di consigli di classe pletoriche.** Non è obbligatorio il raggiungimento delle 40 ore per le attività del Collegio e delle sue articolazioni, così pure non è obbligatorio programmare 40 ore di consigli di classe (il CCNL recita "fino a 40 ore"). I docenti che hanno molte classi sono invitati a tenere una precisa contabilità degli impegni programmati perché possono legittimamente rifiutarsi di partecipare a riunioni di Consiglio di classe, coordinamento per materia, dipartimento, Collegio dei Docenti se dimostrano di avere già superato il monte ore massimo stabilito dal CCNL. **ATTENZIONE:** sono esclusi dal computo delle ore di consigli di classe scrutini finali e valutazioni intermedie (scrutini trimestrali o quadrimestrali).
- Ricordiamo che le riunioni e gli impegni di natura collegiale organizzati dall'1 settembre prima dell'inizio delle attività di insegnamento **fanno parte integrante delle 40 ore** dedicate al Collegio dei Docenti e alle sue articolazioni (comprese le eventuali attività di formazione) o delle 40 ore dedicate ai Consigli di Classe.
- **Stabilire un orario di inizio e di fine delle attività funzionali.** Se un Consiglio inizia o finisce in ritardo è bene conteggiare tutto il tempo che si è dedicato ad esso computando l'ora formale di inizio stabilita.



GILDA DEGLI INSEGNANTI DI VENEZIA FEDERAZIONE GILDA-UNAMS



- Chiarire da subito con la Dirigenza – nel caso di scorretta interpretazione del CCNL- che i colleghi in part-time hanno il diritto di vedere ridotti in modo proporzionale i loro impegni nelle attività funzionali (sempre con l'esclusione di esami, scrutini e valutazioni intermedie).

ATTENZIONE: una recente sentenza della Corte di Cassazione del 14 marzo 2019, n. 732 ha negato la possibilità di riduzione proporzionale delle attività relative al Collegio dei Docenti e sue articolazioni per chi gode di part time. Si tratta solo di una sentenza che **non ha valore di legge**, ma alcuni dirigenti potrebbero utilizzarla per rivendicare la sua applicazione anche nella specifica scuola. Invitiamo i colleghi interessati a rivolgersi alle sedi della Gilda in caso di contestazioni.

IL PIANO DELLE ATTIVITÀ: VIAGGI DI ISTRUZIONE, GITE, USCITE, ECC.

Queste sono di norma parte integrante del PTOF e sono deliberate dai singoli Consigli di classe; non dovrebbero essere previste nel Piano delle Attività, se non identificando in linea generale i periodi scolastici all'interno dei quali collocarle più utilmente.

La partecipazione a viaggi di istruzione, gite, uscite o altro è atto volontario del docente cui corrispondono specifiche responsabilità e oneri a carico dell'Amministrazione e del docente. Poiché negli ultimi anni le indennità per le missioni in Italia e all'estero sono state azzerate è bene chiarire fin dall'inizio delle lezioni quali sono gli eventuali riconoscimenti accessori in sede di contratto di Istituto o previsti nel fondo del "merito" per evitare che l'accompagnatore non solo non guadagni nulla, ma addirittura rischi di pagare di tasca propria. I viaggi di istruzione, è bene ricordarlo, dovrebbero fare parte integrante della programmazione del Consiglio di classe ed essere definiti dai docenti all'interno dell'articolazione del curriculum.

Accade invece troppo spesso che siano proposti dagli studenti o dalle famiglie come escursioni turistiche con finalità di socializzazione. Scopo ben lontano dalla *mission* della scuola. Ricordiamo che in ogni caso è bene far presente alla dirigenza che il viaggio di istruzione determina l'estensione dell'orario di lavoro per gli accompagnatori ben al di là dei limiti stabiliti dal contratto e che ciò deve essere fatto valere chiaramente nel Contratto di Istituto. In caso di uscite e viaggi di istruzione in giorni festivi è nostro diritto chiedere il recupero di tali giornate con permessi giornalieri nel nostro orario di lavoro.



GILDA DEGLI INSEGNANTI DI VENEZIA FEDERAZIONE GILDA-UNAMS



IL PIANO DELLE ATTIVITÀ:

I LIMITI CHE DERIVANO DAL CONTRATTO DI LAVORO DEI DOCENTI

Non deve essere prevista alcuna attività eccedente le 40 + 40 ore soprattutto nei momenti di chiusura delle attività didattiche. Così, è contro il CCNL imporre la presenza a scuola dei docenti (con obbligo di firma o altro) quando la didattica è sospesa o terminata. Circolari che impongono la presenza inutile e illegittima dei docenti nella scuola devono essere rifiutate e si deve pretendere la loro disapplicazione. In questi casi si invitano i colleghi ad impugnare gli ordini di servizio della dirigenza rivolgendosi alle sedi della Gilda. Nella situazione attuale di attacco alla dignità dei docenti, caratterizzata da riduzioni della retribuzione reale, ritardi nell'apertura del nuovo contratto, taglio degli organici, sfruttamento del precariato, accettare ogni forma di lavoro volontario non pagato significa confermare la tesi diffusa secondo cui gli insegnanti lavorano poco e sono perfino troppo pagati. Il volontariato nella scuola -indipendentemente dalla volontà di chi si impegna- legittima l'idea che i docenti possono lavorare di più con gli stessi, pochi, soldi. Altro conto invece è dover subire corsi obbligatori organizzati dall'Amministrazione Centrale e previsti da norme legislative specifiche (sicurezza). In questo caso purtroppo poche sono le obiezioni che possiamo porre, ma è stabilito dal CCNL che tali corsi si facciano in orario di lavoro o di servizio (nelle ore di insegnamento o nelle 40 ore previste per il Collegio dei docenti o nei periodi in cui non c'è attività didattica se il corso è inserito nel piano delle attività votato dal Collegio dei Docenti e rientra sempre nelle 40 Ore previste per il Collegio dei Docenti) e non, come troppo spesso accade, in orari extrascolastici e senza alcun riconoscimento in sede di FIS.

ATTENZIONE. La legge 107/2015 prevede l'obbligatorietà di corsi di formazione e aggiornamento professionale per i docenti senza specificarne le modalità e il numero di ore. Essi sono ora inseriti nella "funzione docente". Pertanto non sarebbero oggetto di riconoscimento accessorio stipendiale. Si tratta di una unilaterale modifica del CCNL che risulta inapplicabile finché non si stabilisce con nuovo contratto la quantità di ore certificabili annualmente come attività di aggiornamento. Esse dovranno in ogni caso passare al vaglio del Collegio dei Docenti per diventare obbligo di servizio, ma sempre nel computo delle 40 ore dedicate all'attività collegiale (Collegio dei Docenti e sue articolazioni). Dovrebbero essere finalizzate al miglioramento delle istituzioni scolastiche partendo dall'analisi del rapporto di autovalutazione. Su tale tematica si sono già aperti contenziosi e scontri tra amministrazione e docenti. Invitiamo le colleghe e i colleghi a seguire le informazioni che la Gilda degli Insegnanti darà a proposito di tale onerosa incombenza.



GILDA DEGLI INSEGNANTI DI VENEZIA FEDERAZIONE GILDA-UNAMS



PCTO (ex ASL)

Il governo Conte ha riformato parzialmente la norma originaria. L'alternanza scuola-lavoro si chiama ora "percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" e sono state ridotte le ore obbligatorie da effettuare nel triennio (**210** per i professionali, **150** per i tecnici e **90** per il Licei). La Gilda prende atto del miglioramento rispetto alla legge 107, ma ribadisce che è senza senso imporre tale incombenza nei Licei (siamo l'unico paese europeo che ha tale obbligo per i percorsi liceali) e che troppo spesso prevalgono gli aspetti formali e burocratici che hanno riflessi negativi sul lavoro dei docenti e sui tempi della didattica. Le funzioni previste dalla legge 107 (Tutor ASL di classe, tutor di progetto, ecc.) rimangono funzioni accessorie non previste contrattualmente e come tali non obbligatorie. Problematica invece rimane la situazione per i colleghi degli Istituti professionali poichè il D.Lgs. 61 del 2017 impone la presenza di tutor per l'ASL e del tutoraggio personalizzato con la redazione del Piano Formativo Individualizzato (UNA FOLLIA!!)

I docenti che volontariamente si prestano a tali funzioni sappiano che devono vedere riconosciuto adeguatamente un lavoro molto difficile e complesso e che i fondi dedicati all'ex ASL devono essere utilizzati per pagare tali prestazioni anche in applicazione dei criteri contrattati con le RSU. In caso di prevaricazioni e obblighi imposti senza i necessari riconoscimenti dei diritti dei docenti si pregano le colleghe e i colleghi di contattare le sedi della Gilda.